ORIGINALE

Reg.Sent.n. **2001/2016** Data sent. **12/10/2016**

R.G.N.R. **N. 000433/2013 PM** Data deposito 15 DIC. 2016

R.Mod.16 **N. 001166/2014 DIB** Com. P.G. _____

Reg.Esec. _____ Com. estr. P.M. _____

Campione Penale _____ Data irrevoc. _____

Scheda _____

TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del **Dott.Paolo Giombetti** alla pubblica udienza del **12/10/2016** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) nato in Senigallia il , residente in

Posizione Giuridica: Libero -Presente
- difeso dall'avv. del foro di Ancona di fiducia

2) nato in Ancona residente in
in ed elettivamente domiciliato ad Ancona
c/o lo studio dell'avv.
Posizione Giuridica: Libero - Presente
- difeso dall'avv. del foro di Ancona di fiducia

3) nato in il
residente ed elettivamente domiciliato in

Posizione Giuridica: Libero - Assente
- difeso dall'avv. **Giovanni CHIARINI** del foro di Urbino di fiducia
- difeso dall'avv. **Gabriele CHIARINI** del foro di Urbino di fiducia

4) nato in
residente ed elettivamente domiciliato in

Posizione Giuridica: Libero - Assente
- difeso dall'avv. del foro di Ancona di fiducia

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8, D.L.vo 10.3.2000 n. 74 perché, nella qualità di presidente del c.d.a. della coop. Mangimi" dal 25.9.2007 al 7.7.2009, nella qualità di presidente del c.d.a. della coop. " Mangimi" dal 7.7.2009 al 13.10.2011 nonché di liquidatore dal 2.3.2012, nella qualità di presidente del c.d.a. della coop. " Mangimi" dal 13.10.2011 al 2.3.2012 nonché di liquidatore da tale data, in concorso fra loro, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture o documenti per operazioni inesistenti. In particolare emettevano le seguenti fatture:
ANNO 2008: fatture nn. 455, 478, 674, 685, 686, 793, 794, 872 e 896 per un imponibile complessivo di € 87.500,00 e IVA € 3.500,00;
ANNO 2009: fatture nn. 6, 7, 73, 75, 111, 140, 183, 185, 186, 213, 294, 304, 325, 353, 354, 356, 390, 423, 462, 466, 472, 473, 474, 478, 506, 546, 550, 580, 581, 651, 660, 688, 737, 748, 750, 769, 771, 877, 886, 888, 890, 891, 903, 904, 908, 909, 910, 916, 927, 928, 964, 1022, 1028, 1029, 1041, 1056 e 1075 per un imponibile complessivo di € 575.200,00 e IVA € 23.008,00;
ANNO 2010: fatture nn. 5, 42, 50, 126, 127, 142, 150, 151, 182, 183, 184, 207, 229, 243, 262, 264, 309, 360, 361, 368, 369, 370, 371, 397, 398, 424, 425, 426, 427, 485, 492, 493, 494, 497, 502, 503, 504, 506, 515, 517, 585, 599, 600, 611, 618, 619, 627, 628, 629, 634, 639, 643, 656, 657, 658, 669, 670, 700, 701, 702, 707, 714, 715, 720, 727, 745, 746, 752, 753, 767, 786, 788, 789, 791, 792, 814, 818, 830, 831, 869, 871, 872, 877, 878, 915, 916, 917, 918, 925, 927, 963, 983, 984, 986, 987, 995, 996, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1028, 1032, 1033, 1036, 1045, 1069, 1074, 1090, 1108, 1116, 1118, 1128, 1143, 1144, 1166, 1167, 1168, 1169, 1178, 1185, 1186, 1196, 1197, 1199, 1203, 1204, 1215, 1216, 1222, 1231, 1234, 1235, 1241, per un imponibile complessivo di € 1.143.500,00 e IVA € 45.750,00;
ANNO 2011: fatture nn. 2, 11, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 46, 47, 56, 57, 63, 64, 113, 114, 115, 116, 143, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 158, 162, 163, 186, 191, 220, 224, 225, 234, 241, 252, 253, 275, 276, 287, 305, 314, 315, 320, 321, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 342, 352, 357, 381, 382, 383, 407, 408, 417, 426, 427, 438, 439, 468, 469, 470, 471, 488, 489, 493, 494, 515, 524, 525, 535, 550, 572, 574, 575, 579, 580, 589, 590, 595, 603, 608, 609, 613, 620, 635, 644, 651, 676, 682, 683, 685, 717, 718, 755, 756, 758, 759, 762, 779, 797, 864, 866, 895, 897, 898, 905, 931, 937, 940, 941, 943, 945, 946, 947, 954, 955, 956, 966, 972, 973, 979, 980, 1031, 1032 e 1050 per un imponibile

complessivo di € 1.088.391,00 e IVA € 43.535,64;
ANNO 2012: fattura n. 27 per un imponibile di € 15.000,00 e IVA € 600,00.
Accertato in nel corso del 2012

B) del reato di cui all' art. 2, D.L.vo 10.3.2000 n. 74 perché, nella qualità di legale rappresentante della " soc. Copp. P.A.", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture nn. 1031 dell' 1.12.2011 e 1032 del 2.12.2011 riportate nel precedente capo A) relative ad operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di € 20.000,00 con IVA evasa per € 800,00.
In il 27.2.2012, data di presentazione del Mod. IVA 2012

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott.**
dell' avv. difensore degli imputati
dell'avv. **Lucia SPADONI** in sostituzione degli avv. **Giovanni CHIARINI** e **Gabriele CHIARINI** difensore dell'imputato e dell'avv.
difensore dell'imputato

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero chiede per gli imputati e la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; per assoluzione ex art. 530 2° cp. c.p.p.

- l'avv. difensore dell'imputato chiede l'assoluzione e deposita conclusioni scritte e giurisprudenza.

- l' avv. difensore degli imputati deposita memoria e chiede l'assoluzione degli stessi ex art. 530 1° co. c.p.p.; in sostituzione assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.

- l'avv. **Lucia SPADONI** in sostituzione degli avv. **Giovanni CHIARINI** e **Gabriele CHIARINI** difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso.-

Motivazione

Dalla perizia disposta dall'ufficio ed affidata al dr.   è emerso che le fatture emesse dalla cooperativa   Mangini non servivano per consentire di [illegible], cioè ai clienti di evadere le imposte, ma avevano l'differente incompatibile scopo di ottenere da parte delle banche l'anticipazione delle somme in esse riportate con riferimento alle ricevute bancarie dalla società emesse nei confronti dei clienti - [illegible]

Gli stessi aggiungono conferma che tali fatture risultano quasi integralmente stornate dalle relative note di accredito emesse dai clienti.

La circostanza che un importo trascurabile, rispetto all'ammontare complessivo delle fatture non sia stato "coperto" dalle relative note di accredito (€ 27.000 circa in 4 anni) impone l'assoluzione degli amministratori della Mangini con la formula dubitativa quanto al   , essendo

utilizzatore di due delle fatture di cui
all'imputazione dalle dichiarazioni
del teste da lui addotto, dalla documen-
tazione prodotta dall'avv. e
dalla consulenza tecnica del dr
è di contro emerso l'insussistenza
del reato contestato. Infatti la
Mangini s. è resa inadempiente
(cfr. l'atto di citazione prodotto).
A fronte della ricezione delle fatture in
oggetto di cui all'imputazione, l'imputato
non ha liquidato l'IVA per il mese
di dicembre e l'ha detratta.
Per lo stesso si impone l'assoluzione con
formula piena

P.Q.M.

assolve gli imputati perché il
fatto non sussiste
Motivazione giorni 60
Ancona 17-10-2016

IL GIUDICE
(Dott. Paolo Giombetti)

TRIBUNALE DI ANCONA
Depositato in cancelleria
il 15 DIC. 2016
IL CANCELLIERE
Luisa Anderlucci